

Circolare n° 16 del 01.10.2019

Il punto sulla nomina dell'organo di controllo nelle srl

Premessa

La disciplina sulla nomina obbligatoria dell'organo di controllo o del revisore di srl, dettata dall'art. 2477 c.c., è stata oggetto di recenti modifiche da parte del DL 32/2019 (come da nostra circolare n°6 del 15.03.2019)

La situazione è la seguente:

a) Nomina obbligatoria dell'organo di controllo o del revisore di srl (situazione ante modifica)

L'art. 2477 c.c. prevedeva che: *"La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:*

a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4,4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8,8 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti".

b) Modifiche apportate dal dl 32/2019 convertito

L'art. 2-bis co. 2 del DL 32/2019 convertito ha modificato i limiti dimensionali per l'obbligo di nomina dell'organo di controllo e del revisore.

In particolare, **il nuovo intervento del legislatore ha portato (in diminuzione):**

- il limite relativo al **totale dell'attivo dello stato patrimoniale a 4 milioni di euro;**
- il limite relativo ai **ricavi delle vendite e delle prestazioni a 4 milioni di euro;**
- il limite relativo ai **dipendenti occupati in media durante l'esercizio a 20 unità.**

L'art. 2477 c.c. **prevede:**

- **l'obbligo di nomina in caso di superamento, per due esercizi consecutivi, di almeno uno dei limiti appena indicati;**
- **la cessazione dell'obbligo di nomina quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei medesimi limiti.**

La previsione normativa che ha introdotto le modifiche sopra riportate è entrata in vigore il **18.6.2019**.

Esercizi da considerare

Ai fini della prima applicazione delle disposizioni dettate dall'art. 2477 c.c., non essendo stato modificato l'art. 379 co. 3 ultimo periodo del DLgs. 14/2019, **continua ad essere necessario fare riferimento agli esercizi 2017 e 2018.**

Casi ante DLgs. 14/2019	Casi post DL 32/2019 convertito (dal 18.6.2019)
Srl tenuta alla redazione del bilancio consolidato.	Srl tenuta alla redazione del bilancio consolidato.
Srl che controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti.	Srl che controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti.
Srl che ha superato per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati dal co. 1 dell'art. 2435- <i>bis</i> c.c., ovvero: <ol style="list-style-type: none"> 1) totale dell'attivo dello Stato patrimoniale pari a 4,4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 8,8 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 50 unità. 	Srl che ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: <ol style="list-style-type: none"> 1) totale dell'attivo dello Stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 20 unità.

Il DLgs. 14/2019 ha fissato in 9 mesi, dalla data della sua entrata in vigore (16.3.2019), quindi entro il 16.12.2019, il termine entro il quale le srl e le cooperative già costituite alla medesima data del 16.3.2019, dovranno provvedere a nominare l'organo di controllo o il revisore legale e, se necessario, ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto (fino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni previste).



Adeguamenti statutari

Si tenga presente, infine, che, a fronte delle novità sopra riepilogate, **lo statuto delle srl è da uniformare solo in presenza di disposizioni sui controlli non conformi al nuovo dettato normativo**, e non in presenza di clausole recanti un mero rinvio alla legge. In particolare, le

modifiche non sembrano necessarie in presenza di clausole connotate dal seguente tenore letterale:

- ➔ *"La nomina dell'organo di controllo o del revisore avviene nei casi in cui la legge renda tale nomina obbligatoria";*
- ➔ *"La nomina dell'organo di controllo o del revisore si rende obbligatoria al superamento dei parametri previsti dall'art. 2477 c.c.".*

Diversamente, si **dovrà intervenire su una clausola statutaria del seguente tipo**: *"La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria al superamento dei parametri di cui all'art. 2435-bis c.c. e negli altri casi previsti dall'art. 2477 c.c.".*

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse e contatterà nei prossimi giorni le società interessate a questo importante innovazione per la necessaria assistenza.

Cordiali saluti

Dott Marco Folicaldi

